

# Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)

**Modifica del 29 gennaio 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 1993<sup>1</sup> concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:

*Art. 5b cpv. 4*

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, per i laghi e i bacini d'accumulazione i Cantoni possono autorizzare l'impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a. Per i laghi e i bacini d'accumulazione intercantionali i Cantoni interessati si impegnano a giungere a una regolamentazione concorde.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2014.

29 gennaio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 923.01

